D.R.S. n. 739 del 04 MAG. 2021 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Coop. Soc. Elibea - Autorizzazione al funzionamento Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psichici in Santa Ninfa (TP)"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 "Albi – Gestione e Vigilanza";
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";
VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ELIBEA con sede legale in Palermo Via Empedocle Restivo n. 4 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Inabili e la tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psichici per una struttura sita in Santa Ninfa Contrada Pontillo snc;
VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;
ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 31.01.2020 con prot. n. 3298 del 03.02.2020;

VISTO il parere reso dal Comune di Santa Ninfa con nota n. 3175 del 05.03.2021, acquisita con prot. P.E.C. n.8749 del 05.03.2021;
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 35177 del 19.03.2021 dall'A.S.P.9 di Trapani, acquisita con prot. P.E.C. n.11373 del 23.03.2021;
RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 L'ente COOPERATIVA SOCIALE ELIBEA, con sede legale in Palermo Via Empedocle Restivo n. 4, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Inabili TIPOLOGIA Comunità Alloggio per Disabili Psichici sita in Santa Ninfa Contrada Pontillo snc e per una ricettività di n. 10 unità.
ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.
ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.
ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.
ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.
ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 0 4 MAG. 2021

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio